

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 337 del 19 marzo 2010 – Art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78. Approvazione Convenzione tra la Regione Campania e l'INPS per l'esercizio della potestà concessiva in materia di invalidità civile.

PREMESSO:

- che l'art. 20 del decreto – legge 1° luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo e che in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS;
- che ai fini dell'attuazione del suddetto articolo l'INPS si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS;
- che il comma 4 del citato articolo stabilisce che con Accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità demandando alle Regioni la stipula di apposita convenzione con l'INPS che regola gli aspetti tecnico – procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;

RITENUTO

- fermo restando la competenza delle Commissioni mediche sanitarie dislocate presso l'ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, che l'intero processo relativo alle funzioni amministrative in materia di invalidità civile è affidato all'INPS, che lo svolge con proprie procedure informatiche, anche assicurando la compatibilità dei flussi informatici con i sistemi attualmente in uso presso le Regioni nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dalla normativa vigente;
- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che forma parte integrante dello stesso, regolante gli aspetti tecnico – procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile, tra la Regione Campania e l' INPS in ossequio al parere dell'Avvocatura;

VISTO

- l'art. 20 del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- il parere dell'Avvocatura nota prot. 223555 del 12/03/2010

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende per integralmente riportato

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che forma parte integrante dello stesso, regolante gli aspetti tecnico – procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile, tra la Regione Campania e l' INPS in ossequio al parere dell'Avvocatura;
- di delegare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

- di inviare al BURC per la pubblicazione;
- di inviare all'AGC Assistenza Sanitaria e all'INPS sede regionale di Napoli per il seguito di competenza.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO
DELLA POTESTÀ CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ
CIVILE**

L'anno....., il giorno del mese di

TRA

La Regione Campania C.F. 8001990639, con sede in Napoli, Via S. Lucia, n. 81
nella persona dell'Assessore alla Sanità Prof. Mario Luigi Santangelo, a ciò
autorizzato dalla delibera di giunta Regionale n.

E

L'istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale
C.F.....con sede in Napoli, Via Galileo Ferraris, n, 4 nel prosieguo
denominato INPS, nella persona del Direttore regionale a ciò espressamente
autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n°
.....

PREMESSO

che l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 , detta disposizioni in materia di invalidità civile prevedendo un
maggiore coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in

tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, ivi compresa la fase di concessione dei conseguenti benefici;

che il comma 4 del citato articolo 20, ha demandato ad un Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, al quale dare seguito con la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Inps e le Regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti di invalidità civile;

RILEVATO

che l'intervento di semplificazione previsto dalla normativa vigente razionalizza il sistema di concessione dei benefici economici in materia di invalidità civile finalizzato al miglioramento della qualità del servizio erogato al cittadino, conseguendo anche significativi risparmi di spesa per la finanza pubblica, con una maggiore efficienza nell'organizzazione complessiva;

che l'affidamento della potestà concessiva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, competente, insieme alle Regioni Aziende Sanitarie Locali, per la fase di accertamento e verifica dei requisiti sanitari, oltre che i compiti di erogazione delle provvidenze economiche, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute, razionalizza le fasi connesse all'accertamento medico legale e agli

accertamenti amministrativi nel procedimento di erogazione dei benefici legati all'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, realizzando significativi recuperi di efficienza nei flussi procedurali;

che, ferma restando la competenza delle Commissioni mediche sanitarie dislocate presso l'ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo relativo alle funzioni amministrative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità è affidato all'INPS, che lo svolge con proprie procedure informatiche, anche assicurando la compatibilità dei flussi informatici con i sistemi attualmente in uso presso le Regioni nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dalla normativa vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

1. Le premesse che precedono formano patto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. La presente Convenzione disciplina le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nel perseguimento della semplificazione del procedimento di concessione delle prestazioni a favore degli invalidi civili e minorati civili, nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale ed in favore di tutti i soggetti aventi diritto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, all'INPS spetta l'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, nonché dei benefici aggiuntivi disposti dalle Regioni con risorse proprie. È affidata all'Istituto, l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, che garantisce condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale, assicurando anche la compatibilità dei flussi informatici con i sistemi attualmente in uso presso le Regioni e lo scambio dei dati.

3. Le ASL e l'INPS concordano la calendarizzazione delle sedute per l'effettuazione delle visite al fine di consentire lo svolgimento delle stesse con tempestività, tenuto conto altresì delle convocazioni d'ufficio calendarizzate dall'Assessore alla Sanità, ai sensi dell'art. 3 del DPR 698/94. L'INPS provvede ad inviare all'interessato la comunicazione della data della visita medica.

4. Le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, integrate da un rappresentante dell'INPS ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a conclusione degli accertamenti sanitari, rendono disponibile in via telematica all'INPS il verbale di visita medica.

Le ASL rendono disponibile l'ulteriore documentazione medica presentata dall'interessato, ove possibile in via telematica, alla Sede provinciale INPS competente.

L'INPS comunica all'ASL l'esito finale dell'accertamento e l'erogazione del beneficio e trasmette all'interessato copia del verbale definitivo dell'accertamento sanitario.

5. La trasmissione dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di standard di sicurezza concordati fra la Regione, l'Azienda Sanitaria locale e l'INPS, nel rispetto un disciplinare tecnico minimo da concordare e sottoscrivere tra le parti e della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Variazioni delle procedure o del software dovranno essere preventivamente concordate tra le Regioni e l'Istituto.

Art. 3

Attività svolta dall'INPS

1. L'attività istruttoria svolta dall'INPS ha per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei benefici di invalidità civile provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. L'attività svolta dall'INPS riguarda anche le modifiche o le revoche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data.

2. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento adottato dal Direttore della sede INPS competente.

Art. 4

Controlli amministrativi

1. L'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici ed attua le

necessarie verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine.

2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento, curandone la tempestiva trasmissione all'interessato e, in copia, alla Regione.

Art. 5

Privacy

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

4. È assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 6

Ambito di applicazione, durata e fase transitoria

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione.
2. Con accordi stipulati dalla Regione con l'INPS viene definita la transizione dall'attuale al nuovo procedimento delle domande non ancora definite nella fase dell'accertamento sanitario alla data del 31 12 2009, con particolare riferimento alla trasmissione delle domande stesse, alla documentazione in atto presso l'ASL, alle visite mediche, alle convocazioni degli interessati.
2. La Convenzione ha validità fino all'emanazione di eventuali disposizioni legislative che comportino modifiche sostanziali al contenuto del presente atto.

Art. 7

Disposizioni finali

1. L'INPS e la Regione avvieranno forme di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla presente convenzione anche in relazione alla qualità del servizio erogato.
2. La Regione e l'INPS si riservano di concordare ulteriori specifiche forme di collaborazione volte alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore alla Sanità della Regione
Campania

Il Direttore Generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale

Prof. Mario Luigi Santangelo

Dr.ssa Maria Grazia Sampietro